



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 14, 40, 28/1, lett. b) (proteste), 28/1, lett. c), (comportamento irrispettoso), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona l'allenatore Sig. Fabrizio Gaetaniello con l'interdizione di una settimana (dal 1/12/2022 al 7/12/2022 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 9 dicembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali